

## **Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 13/2009 del 15 luglio 2009**

### **LA “MANOVRA ANTI-CRISI D’ESTATE”: IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI**

Decreto n. 78/2009 in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009

Il Governo ha emanato nuove misure “anti-crisi” da considerarsi già in vigore fin dal 1° luglio 2009: il decreto legge dovrà però essere convertito in legge, con probabili modifiche. Sintetizziamo le principali novità fiscali:

#### **Detassazione degli utili reinvestiti (c.d. Tremonti-ter) – art. 5**

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature (compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007), effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. La versione attuale della norma non specifica che debba trattarsi di macchinari “nuovi” ma per analogia possiamo ipotizzare che l'agevolazione sia riservata a beni nuovi.

L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Rispetto alle precedenti leggi Tremonti segnaliamo che il nuovo meccanismo agevolativo:

- non si applica al reddito di lavoro autonomo;
- è circoscritto a particolari macchinari e attrezzature (non produce effetti per investimenti immobiliari né per veicoli)
- non prevede confronti con la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;
- non prevede che l'importo degli investimenti sia assunto al netto dei disinvestimenti effettuati nel periodo d'imposta.

Come già previsto dalle precedenti leggi Tremonti, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La divisione 28 della tabella Ateco 2007 include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Include anche apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. È invece esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

#### **Modifica dei coefficienti di ammortamento sui beni strumentali di impresa – art. 6**

Entro il 31.12.2009, si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni d'impresa di cui al DM 31.12.88. L'aggiornamento sarà costituito:

- dall'incremento dei coefficienti relativi ai beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico;
- dalla riduzione dei coefficienti relativi a beni industrialmente “meno strategici”.

#### **Compensazioni Iva oltre i 10mila euro – art. 13**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, è previsto un nuovo meccanismo preventivo di controllo per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e per innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione.

La compensazione potrà essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di **presentazione della dichiarazione** annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito.

La dichiarazione, inoltre, dovrà aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista o consulente del lavoro). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

Sarà possibile presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, a decorrere dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Il credito annuale IVA 2009 sarà quindi compensabile a decorrere dal 16 marzo 2010.

Le operazioni di compensazione per importi superiori a 10mila euro annui dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni per compensazioni errate saranno dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

Il DI 78/2009 precisa infine che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo decreto ministeriale potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700mila euro.

#### **Contrasto al fenomeno dei paradisi fiscali e disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) – art. 12-13**

Il DL 78/2009 prevede importanti novità su questi due temi, sia per le persone fisiche sia per le imprese. Siamo a disposizione per approfondire le tematiche specifiche con incontri riservati.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.